



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 17 dicembre 2001



### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 15-16 dicembre 2001 – Quindicesima giornata andata

Atalanta-Parma 4-1  
Bologna-Perugia 2-1  
Fiorentina-Brescia 1-0  
Internazionale-Chievo Verona 1-2  
Juventus-Piacenza 2-0  
Lecce-Torino 1-1  
Roma-Milan 1-0  
Venezia-Udinese 2-1  
Verona-Lazio 3-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudì, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17 dicembre 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 42

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 dicembre 2001 – Quindicesima giornata andata

**Gara Soc. Bologna – Soc. Perugia del 16 dicembre 2001**

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Mazzantini** Andrea (Soc. Perugia) nei confronti del calciatore Pecchia Fabio (Soc. Bologna) tenuto al 47° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;  
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini televisive evidenziano che, al 47° del primo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte del Bologna, il calciatore Pecchia entrava dentro la porta avversaria ed in segno di esultanza calciava nuovamente il pallone contro la rete. Poi, di corsa percorreva la linea di porta con l'intento evidente di raggiungere gli altri suoi compagni che stavano festeggiando il gol, nei pressi di una bandierina del calcio d'angolo. Dal canto suo, il portiere del Perugia, Mazzantini, rientrava verso la propria porta, palesemente adirato per la rete subita. Nel momento in cui Pecchia stava per passare a fianco di un palo della porta, ed era leggermente sollevato da terra per effetto della corsa, Mazzantini intenzionalmente sporgeva in avanti il proprio torace e colpiva con forza con la propria spalla destra l'avversario, all'altezza della parte superiore del suo braccio sinistro.

Per effetto del colpo subito, Pecchia cadeva a terra, di schiena, subito oltre la linea della porta avversaria, nelle immediate vicinanze del palo.

Risulta chiaramente dalle immagini che il fatto sfuggiva al controllo dell'Assistente n. 2, il quale, immediatamente dopo la segnatura della rete si era diretto verso il centro campo, data la regolarità della rete segnata, e quindi non era nelle condizioni di poter osservare quanto avvenuto nella fase successiva all'altezza della porta del Perugia, poiché si trattava di episodio concretatosi alle spalle dell'Assistente medesimo.

Quanto alla posizione dell'Arbitro, i fotogrammi precedenti alla vicenda in esame evidenziano che il Direttore di gara era rimasto nei pressi del punto in cui era stata battuta la punizione dalla quale era originato il gol, per seguire dalla posizione più corretta lo svolgersi dell'azione. L'Arbitro stesso non compare nei fotogrammi relativi all'atto commesso dal calciatore Mazzantini: dato che risulta coerente con il contenuto del supplemento arbitrale, nel quale il sig. Braschi conferma di non aver visto il comportamento del portiere Mazzantini e di non averlo potuto rilevare perché, dopo la segnatura della rete, anch'egli si era rivolto verso il centro campo, che aveva raggiunto per far riprendere il giuoco, attesa la regolarità della rete segnata, la mancanza di qualsiasi contestazione al riguardo da parte di calciatori del Perugia, e l'insussistenza di una qualsivoglia circostanza che potesse far temere l'insorgenza di contrasti tra i calciatori delle due compagini.

Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi per l'applicazione dell'art. 31 lettera a3 C.G.S.

La condotta del calciatore Mazzantini è certamente **sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara**, i quali non erano nelle condizioni – per le ragioni sopra già indicate – di poter rilevare il gesto compiuto dal portiere del Perugia. Per usare un'espressione sintetica, si può dire che l'atto del Mazzantini è stato commesso alle spalle sia dell'Arbitro sia dell'Assistente che, in ragione della sua collocazione in campo, era chiamato a seguire le azioni in svolgimento nella metà campo del Perugia.

La condotta di Mazzantini si è verificata **a giuoco fermo**: si è trattato di un'appendice scorretta, seguita alla segnatura di una rete da parte del Bologna, e prima che il giuoco venisse ripreso dal cerchio del centro campo.

La condotta del Mazzantini è certamente definibile come **violenta**.

Il portiere del Perugia, come dimostrano inequivocabilmente le immagini, ha con piena intenzionalità colpito l'avversario. In tal senso è sintomatico il movimento del portiere del Perugia che, proprio allo scopo di colpire Pecchia, porta in avanti il proprio torace e con movimento volontario lo fa ruotare con forza per poter colpire l'avversario che sta passando di corsa vicino a lui.

Anche sul piano materiale della condotta, il gesto di Mazzantini deve essere definito come violento, essendosi trattato di un gesto idoneo a pregiudicare l'incolumità fisica dell'avversario. Basta riflettere al riguardo su alcuni elementi: il Pecchia stava correndo; era con entrambi i piedi sollevati da terra; si trovava nelle immediate vicinanze di un palo; non era nelle condizioni di difendersi in alcun modo dall'atto aggressivo dell'avversario. Tali elementi conducono agevolmente alla conclusione che la violenta spallata inferta da Mazzantini costituiva un attentato all'incolumità dell'avversario. Fortunatamente il Pecchia non ha subito lesioni, tanto che ha potuto proseguire regolarmente l'incontro, ma tale circostanza nulla toglie alla pericolosità del gesto commesso da Mazzantini ed alla sua idoneità a provocare conseguenze negative per l'integrità fisica del calciatore del Bologna.

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, vanno valutati come elementi negativi l'assoluta gratuità del gesto violento commesso dal Mazzantini, che non era stato in alcun modo provocato da precedenti atti dello stesso Pecchia o di altri calciatori del Bologna, nonché la pericolosità della spallata, in considerazione della vicinanza di Pecchia ad un palo della porta e del movimento in corsa dello stesso Pecchia, che ben poteva aggravare gli effetti dell'impatto conseguente alla violenta spallata.

Ad attenuare la gravità del gesto vale l'oggettiva assenza di pregiudizi fisici sofferti dal Pecchia.

La valutazione complessiva di tali elementi induce a considerare come proporzionata all'entità della condotta violenta del Mazzantini una squalifica per tre giornate effettive di gara.

### **P.Q.M.**

Delibera di infliggere, valutata l'applicabilità dell'art. 31 comma a3 C.G.S., al calciatore **Mazzantini Andrea** (Soc. **Perugia**) la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

\* \* \* \* \*

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato alcune bottigliette in plastica, solo parzialmente piene, verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori, più volte durante l'intero incontro, intonato cori offensivi nei confronti dei calciatori avversari; recidiva.

Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, subito prima dell'inizio della gara, acceso sugli spalti e lanciato cinque bengala all'interno del recinto di giuoco.

Ammenda di L. 3.000.000 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato due bengala all'interno del recinto di giuoco; recidiva specifica.

Ammenda di L. 3.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti del Direttore di gara.

b) **CALCIATORI**

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**INZAGHI Simone** (Lazio): perchè, al 28° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BAIOCCO Davide** (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**BETTARINI Stefano** (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CRUZ Julio Ricardo** (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**DELLI CARRI Daniele** (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**FILIPPINI Antonio** (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**PEREIRA Ribeiro Nuno Miguel** (Fiorentina).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

**GARGO Mohammed** (Udinese); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**CAMORANESI Mauro** (Verona).

PRIMA SANZIONE

**STATUTO Francesco** (Piacenza).

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ALMEYDA Matias** (Parma)

**CORINI Eugenio** (Chievo Verona)

**DI LORETO Marco** (Perugia)

**PABLO Gabriel Garcia** (Venezia)

**SOTTIL Andrea** (Udinese)

**SUSSI Andrea** (Brescia)

**TACCHINARDI Alessio** (Juventus).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**DI BIAGIO Luigi** (Internazionale).

QUINTA SANZIONE

**DA CONCEICAO Eriberto** (Chievo Verona)  
**DE ASCENTIS Diego** (Torino)  
**GATTUSO Gennaro Ivan** (Milan)  
**SAMUEL Walter Adrian** (Roma).

SECONDA SANZIONE

**CORDOBA Ivan** (Internazionale)  
**IULIANO Mark** (Juventus)  
**MEZZANO Luca** (Torino)  
**ROQUE JUNIOR Jose' Vitor** (Milan)  
**SILVESTRI Cristian** (Lecce)  
**TONETTO Max** (Lecce).

PRIMA SANZIONE

**BRESSAN Mauro** (Venezia)  
**CACCIAGLIA Daniele** (Perugia)  
**CHAMOT Antonio** (Milan)  
**DE FRANCESCHI Ivone** (Venezia)  
**MIHAILOVIC Sinisa** (Lazio)  
**PECCHIA Fabio** (Bologna).

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000

**COLUCCI Leonardo** (Verona); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**DEL VECCHIO Marco** (Roma).

PRIMA SANZIONE

**AMBROSETTI Gabriele** (Piacenza).

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2001

**FOSCHI Rino** (Verona): perchè, trovandosi all'interno del recinto di giuoco senza esservi autorizzato in quanto non inserito in distinta, al 35° del secondo tempo, rivolgeva un'espressione irrispettosa nei confronti di un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 27 dicembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 DICEMBRE 2001

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*dott. Franco Carraro*